

Saggi

MONICA PILLONI, *L'esecuzione forzata nell'epoca della riforma perenne: le innovazioni prospettate dalla legge delega n. 206/2021*» 147

Sinossi. L'autore esamina le innovazioni prospettate dalla legge delega n. 206/2021 con riguardo al processo esecutivo, valutando l'impatto che le stesse potranno produrre nella realtà esecutiva e analizzando criticamente una delle novità che riguarderanno l'esecuzione immobiliare, ossia la vendita (giudiziale) privata su iniziativa del debitore.

Abstract. *The Author analyses the recent law which allows the Government to reform civil enforcement proceedings, focusing on the impact of the innovations and critically examining the most striking one thereof, i.e. the new possibility for the enforcement debtor to influence and drive the judicial sale of his/her assets.*

GABRIELLA TOTA, *I poteri cautelari degli arbitri nella legge di delega n. 206/2021*» 169

Sinossi. Tra i principi e criteri direttivi sanciti in materia di arbitrato dalla legge n. 206/2021 si segnala quello di cui all'art. 1, comma 15, lett. c), che conferisce agli arbitri il potere di emettere misure cautelari (a condizione che vi sia un accordo delle parti in tal senso), superando così il divieto contenuto nell'art. 818 c.p.c. L'Autore esamina la nuova disciplina dei poteri cautelari degli arbitri, esprimendo un giudizio complessivamente positivo sulla riforma, ma evidenziando anche una serie di criticità che dovranno essere risolte dal legislatore delegato in sede di attuazione della delega.

Abstract. *Among the guiding principles and criteria established for arbitration by Law no. 206/2021, one of the most important is that of Art. 1, paragraph 15, lett. c), which gives the arbitrators the power to grant interim measures (provided the parties agree), overcoming the prohibition provided for by Art. 818 of the Italian Civil Procedure Code. The Author examines the new discipline, expressing an overall positive opinion on the reform, but also highlighting a series of critical issues that must be resolved by the Italian government when implementing this Law.*

FRANCESCO CAMPIONE, *Onerosità dell'esibizione istruttoria e tutela del terzo*» 185

Sinossi. Il saggio ha ad oggetto il tema dell'esibizione istruttoria e, in particolare, esamina il profilo della tutela del terzo, destinatario di un ordine di esibizione, il quale voglia ottenere il rimborso della spesa sostenuta per dare esecuzione all'ordine. L'autore, partendo da quanto previsto dall'art. 210, comma 3 e dall'art. 211, comma 2, c.p.c., cerca di dimostrare che, nel caso descritto, il terzo può esercitare un vero e proprio intervento nel processo, facendo valere il suo diritto al rimborso contro la parte che ha formulato l'istanza di esibizione.

Abstract. *The essay deals with the subject of the preliminary exhibition and, in particular, examines the profile of the protection of the third party, recipient of an exhibition order, who wants to obtain a refund of the cost incurred to execute the order. The author, starting from the provisions of art. 210, paragraph 3 and art. 211, paragraph 2, c.p.c., tries to prove that, in the case described, the third party can exercise a real intervention in the process, asserting its right to reimbursement against the party who has formulated the request for exhibition.*

Giurisprudenza commentata

Cass., sez. III sentenza 15 settembre 2021, n. 24891 con nota di FLORIN MALATESTA, *La scelta del rito quale elemento incidente sul momento di perfezionamento dell'effetto interruttivo della prescrizione del diritto vantato in giudizio*» 211

Sinossi. La Suprema Corte di Cassazione, nel caso di proposizione dell'azione revocatoria mediante ricorso ex art. 702-bis c.p.c., discostandosi dai suoi copiosi precedenti, ha ammesso quale momento interruttivo della prescrizione del diritto giudizialmente vantato la data dell'avvenuto deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice, e non, invece, quella della successiva notificazione alla parte convenuta del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza. Ciò in quanto il mero deposito del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. viene ritenuto espressivo della volontà, in chi agisce in giudizio, di dare impulso al processo e, quindi, di interrompere quella condizione di inerzia la cui protrazione nel tempo darebbe necessariamente luogo alla estinzione del diritto per prescrizione.

Abstract. *The Supreme Court of Cassation, deviating from her copious precedents, when a revocatory lawsuit is filed through the lodge of the appeal ex art. 702-bis c.p.c., held that the day of the lodge of the appeal in the records office represents moment of the interruption of the prescription period, and not, instead, the day of the next summons to the defendant of the appeal and the slavish decree which schedules the judicial hearing. This conclusion is possible because the simple lodge of the appeal ex art. 702-bis c.p.c. is considered expression of the claimant's will to stimulus the trial and, therefore, for interrupting that inactivity situation that, going forward in time, would extinguish the right because of the prescription period.*

Cass., sez. un., 25 novembre 2021, n. 36596 con nota di MARTINA MAZZEI, *L'intrinseca nullità della sentenza emessa prima della decorrenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.*» 235

Sinossi. Partendo dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 36596 del 25 novembre 2021 che ha dichiarato l'intrinseca offensività della nullità della sentenza emessa prima della scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'Autore riflette e approfondisce in modo critico i vari snodi della pronuncia la quale si sofferma in particolar modo sul diritto di difesa, sul principio del contraddittorio e sul principio della ragionevole durata del processo.

Abstract. *Taking into account the outcomes of the sentence of the United Sections of the Italian Court of Cassation no. 36596 of 25 November 2021 which declared the intrinsic offensiveness of the nullity of the sentence issued before the expiry of the terms of the art. 190 c.p.c., the Author critically reflects and examines the various points of the sentence which focuses in particular on the right of defense, on the adversal principle and on the principle of the reasonable duration of the process.*

Cass., sez. un., 12 gennaio 2022, n. 758 con nota di CLARICE DELLE DONNE, *La Cassazione e le conseguenze dell'errore nella scelta del rito: una storia in parte da riscrivere*» 255

Sinossi. Il saggio si sofferma sull'orientamento giurisprudenziale in base al quale la decorrenza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta con un rito diverso da quello imposto dalla legge si misura sulle norme del rito in concreto adottato e non del rito in astratto applicabile, solo per le controversie cui si applica il d. lgs. n. 150 del 2011 e non per quelle cui si applica invece il regime degli artt. 426, 427 e 439 c.p.c.

Abstract. *The following essay deals with the different consequences, in case law, of the error in the choice of the form of the judicial request pursuant to L.D n. 150/2011, and pursuant to artt. 426, 427 e 439 c.p.c.*

Trib. Monza, 16 febbraio 2022 con nota di PASQUALINA FARINA, *La determinazione del debitore di avvalersi della composizione negoziata non inibisce la sentenza di fallimento*» 289

Sinossi. Il lavoro, dopo aver analizzato la disciplina delle misure protettive e cautelari di cui agli artt. 6 e 7, d.l. 24-8-2021, n. 118, conv. dalla l. 21-10-2021, n. 147, ne indaga gli effetti rispetto alla pronuncia della sentenza di fallimento e alle procedure esecutive pendenti. Viene, inoltre, preso in esame il vaglio del giudice dell'istruttoria prefallimentare sulle prospettive di risanamento in caso di abuso del diritto, nonché la rinuncia alla domanda di concordato ed i rapporti della composizione negoziata con le procedure di composizione della crisi.

Abstract. *The present work, after analyzing the regulation of protective and precautionary measures under Articles 6 and 7, D.L. No. 118 of 24-8-2021, conv. by L. No. 147 of 21-10-2021, investigates their effects with respect to the pronouncement of the bankruptcy judgment and pending enforcement proceedings. It also examines the judge's screening of the pre-bankruptcy investigation on the prospects of rehabilitation in the case of abuse of rights, and the relations of the negotiated settlement with the crisis settlement procedures.*